

Accordo relativo all'attività del Punto prelievi presso la Casa di cura Prof. Nobili S.r.l.

Fra

L'Azienda Usi di Bologna, (P.I. e C.F. 02406911202) - di seguito denominata AUSL BO - con sede legale a Bologna, Via Castiglione n. 29, PEC protocollo@pec.ausl.bologna.it, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Paolo Bordon,

e

la Casa di Cura Prof. Nobili S.r.l. (C.F. 00625120373 - P.I. 03831150366) Ospedale privato accreditato - di seguito anche denominata Casa di Cura - con sede legale in Castiglione dei Pepoli, Via Fiera 25, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Luigi Gallina;

Premesso che:

- la Casa di Cura costituisce da anni punto di riferimento per la popolazione dell'area montana in virtù di rapporti convenzionali già sottoscritti con la ex Azienda USL Bologna Sud e successivamente mantenuti con la Azienda USL di Bologna, riguardanti diverse attività, effettuazione di prelievi e di alcune tipologie di prestazioni di laboratorio, consegna referti ecc;
- l'AUSL di Bologna, a seguito dell'istituzione del Laboratorio Unico Metropolitano (LUM), intende coprire con la propria struttura produttiva l'intero fabbisogno di prestazioni di laboratorio, offrendo a tutti i cittadini i medesimi livelli di servizio;
- la Casa di Cura conferma la disponibilità ad effettuare, nell'ambito di un rapporto convenzionale, l'attività di prelievo, avendo l'AUSL di Bologna difficoltà strutturali (spazi) ad organizzare un punto prelievi presso le proprie strutture site in Castiglione dei Pepoli;

Riconosciuto che il continuo e proficuo rapporto di collaborazione fra l'AUSL BO e la Casa di Cura ha consentito di mantenere per quanto possibile condizioni di autosufficienza territoriale;

Dato atto che tra le parti è stata già stipulato e sottoscritto un accordo relativo all'attività del punto prelievi, già prorogato per il triennio 2022/2024 (Deli AUSL BO n. 473/21).;

Considerato che è interesse comune delle parti proseguire il rapporto di collaborazione anche per il triennio 2025/2027;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Casa di Cura Prof. Nobili effettua, in nome e per conto dell'Azienda USL di Bologna che è titolare delle prestazioni ed è responsabile dell'attività di refertazione, l'esecuzione dei prelievi di materiale biologico da sottoporre ad analisi microbiologiche e di laboratorio, mediante proprio personale autorizzato a norma di legge ed in possesso della necessaria preparazione professionale.

Art. 2 – Modalità di esecuzione

I prelievi giornalieri sono distribuiti su tre fasce orarie (7.00 – 7.30 – 8.00) dal lunedì al sabato. Il materiale di consumo necessario per i prelievi viene fornito alla Casa di Cura dall'AUSL secondo le modalità indicate nel protocollo organizzativo concordato fra la Casa di Cura Prof. Nobili ed il Laboratorio Unico Metropolitano.

Il materiale biologico prelevato giornalmente viene raccolto in idoneo contenitore fornito dall'AUSL e trasportato nella stessa giornata presso il Laboratorio Unico Metropolitano. L'organizzazione ed i costi del trasporto sono a carico e sotto la responsabilità dell'AUSL BO.

Art. 3 – Adempimenti delle parti

La prenotazione degli esami di laboratorio avviene presso gli sportelli o canali immateriali CUP.

Per i pazienti prenotati la Casa di Cura, che è integrata con il sistema gestionale aziendale di laboratorio, prima della esecuzione del prelievo, in fase di accettazione amministrativa, provvede alla verifica dei dati nonché alle eventuali modifiche. Per le sole richieste urgenti h 24, non prenotate dal sistema CUP, la Casa di Cura provvede anche alla registrazione del paziente ed all'inserimento degli esami direttamente nel sistema informatico dell'Azienda USL ed alla consegna al paziente della distinta per il pagamento del ticket eventualmente dovuto, unitamente alle istruzioni per il ritiro dei referti stampate dal sistema informatico gestionale della Azienda AUSL.

La Casa di cura non effettua incassi per conto dell'AUSL BO e non distribuisce i referti. La riscossione del ticket e la distribuzione dei referti avvengono esclusivamente attraverso le modalità in uso presso l'Azienda USL.

L'Azienda USL, attraverso le sue articolazioni territoriali ed i suoi canali di informazione, si fa carico di comunicare agli utenti le nuove modalità relative all'erogazione del servizio.

La Casa di Cura si impegna alla gestione diretta delle agende integrate con CUP 2000, effettuando l'attività di order entry e di manutenzione delle medesime.

Art. 4 - Privacy

In merito all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.lgs. 196/03 (di seguito Codice) le parti si danno reciprocamente atto che l'Azienda USL di Bologna in persona del l.r.p.t. è Titolare del trattamento (di seguito anche solo il Titolare).

Il Titolare del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nomina la Casa di Cura Prof. Nobili S.r.l., in persona del Legale Rappresentante p.t. quale Responsabile del trattamento (di seguito anche solo il Responsabile), allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente contratto coerentemente con l'Allegato 1 "descrizione delle attività di trattamento" parte integrante del presente documento.

Il Responsabile è tenuto a:

- adottare opportune misure atte al rispetto dei principi del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
- adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
- autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare;
- ai sensi dell'art. 28, comma 3, lett. e) del GDPR, ad assistere il Titolare, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, coerentemente con l'Allegato 2 "Istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali", parte integrante del presente

documento. Inoltre, il Responsabile si impegna a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui alle policy privacy adottate dal Titolare e reperibili sul sito istituzionale dell'ente al link <https://www.ausl.bologna.it/privacy>.

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale, ivi compreso il caso di proroghe o rinnovi qualora questi abbiano il medesimo ambito ed oggetto di trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente accordo, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente atto.

Art. 5 – Accordo economico

Per l'attività di cui al punto 1) l'AUSL BO si impegna a corrispondere alla Casa di Cura un compenso equivalente alla tariffa definita dal Nomenclatore Tariffario vigente per la prestazione di prelievo venoso e per prelievo microbiologico.

Le parti prendono inoltre atto che la Casa di Cura, oltre all'attività di prelievo, sopporta oneri aggiuntivi correlati alle modalità organizzative necessarie per l'inserimento nella rete aziendale e per l'accettazione degli accessi diretti. Per tale attività, compresa negli adempimenti di cui all'art. 3, l'AUSL di Bologna riconosce alla Casa di Cura un compenso aggiuntivo di € 10.000 annui più IVA.

L'Azienda USL fornirà alla Casa di Cura, senza corrispettivo, parte del materiale necessario per il prelievo, (provette, tamponi, contenitori ecc), in quanto la tipologia utilizzabile è obbligatoriamente quella definita dalla AUSL; la Casa di Cura fornirà il restante materiale (linee, aghi a farfalla, presidi sanitari, ecc).

Art 6 Divieto di “pantouflage” (conflitto di interessi)

Con la sottoscrizione del presente atto, Casa di Cura prof. Nobili Srl dichiara - per quanto in sua conoscenza con riferimento all'Azienda Usl di Bologna.- di rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs, 165/2001 e di aver adottato e rispettare il Codice Etico e Comportamentale ed il Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. MOD 231/01).

Art. 7 - Foro competente

Per ogni controversia giudiziale relativa al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Art. 8 – Validità

Il presente contratto decorre dal 01/01/2025 al 31/12/2027, fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti, di recedere con atto motivato anche prima della scadenza, con preavviso di 30 giorni.

Le parti concordano che entro il 31/12/2025 e il 31/12/2026 verrà effettuata un'analisi per la revisione degli aspetti economici della convenzione per gli anni 2026 e 2027.

Art. 9 – Registrazione e imposta di bollo

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa parte I, è assolta dall'AUSL BO (Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 11863 del 9/2/2004).

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, Tariffa parte II, con oneri a carico del richiedente la registrazione.

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Si allega documentazione privacy.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti ex art. 15 comma 2 bis, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.
Bologna, data dell'ultima sottoscrizione.

Per l'Azienda USL di Bologna

Il Direttore Generale Dott. Paolo Bordon

Per la Casa di cura Prof. Nobili S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott. Luigi Gallina

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR, a cura dell'AUSL di Bologna n.q. di
Titolare del trattamento)

Categorie di interessati (ad es. persone fisiche pazienti/clienti/utenti del Titolare del trattamento)
• persone fisiche, pazienti in carico ad AUSL BO.
Tipo di dati personali oggetto di trattamento (indicare se dati comuni, categorie particolari, dati relativi a condanne penali e reati)
• dati comuni, categorie di dati particolari relativi alla salute.
Oggetto, natura e finalità del trattamento (ad es. descrizione sintetica del servizio di trattamento dati reso dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento o fare specifico rinvio all'oggetto del contratto principale - se presente - stipulato con il Responsabile del trattamento: esecuzione di servizi in ambito sistemi informativi)
• Si rinvia all'oggetto della Convenzione.

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018

Il Responsabile del trattamento (di seguito anche solo il Responsabile) tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento (di seguito anche solo il Titolare) solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicura la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30, par. 2, nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate alla protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, fornendo tempestivamente una relazione descrittiva **dell'incidente**.

Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile o dei suoi Sub-responsabili, tenuto conto della natura della violazione e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile, su istruzione del Titolare, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali.

Si invita il Responsabile del trattamento a prendere visione **della procedura di segnalazione degli eventi di violazione dei dati personali (c.d. Data Breach) approvata dal Titolare e reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.**

Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare.

Il Responsabile qualora ravvisi la necessità di effettuare una notifica di Data Breach all'Autorità Garante si impegna a informare preventivamente il Titolare.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile:

- individua i soggetti autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica e su richiesta da evidenza dello svolgimento dell'attività al Titolare;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il Responsabile è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di "amministratore di sistema", è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili.

Il Responsabile, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire su richiesta il suddetto elenco al Titolare del trattamento e comunicare ogni eventuale aggiornamento dello stesso;

- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-Responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare e previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo, il Responsabile può ricorrere ad altro Responsabile (c.d. Sub-Responsabile del trattamento).

In questi casi il Responsabile si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-Responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto.

In particolare, rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile ricorra ad un Sub-Responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento dei dati ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare può chiedere al Responsabile:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-Responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna espressamente ad informare il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-Responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile si assume la responsabilità nei confronti del Titolare per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso.

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile comunica al Titolare il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo: privacy@ausl.bologna.it

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile, il contratto e il CIG.

Il Titolare comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO: dpo@aosp.bologna.it

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto autonomo da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, ed ai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

In ogni caso il Titolare si impegna a comunicare con almeno 7 giorni di anticipo le attività e le modalità con le quali sarà svolto l'audit garantendo, inoltre, che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate

solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare anche nei confronti del Sub-Responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, in tali casi sarà onere del Responsabile adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento dei dati ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a:

- restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile:

- qualora il trattamento comporti anche la raccolta dei dati personali, il Responsabile rilascia agli interessati l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR fornita dal Titolare;
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto, il Titolare in caso di procedimenti dinanzi alle suddette. A tal fine il Responsabile fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare;
- fornisce al Titolare tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile contatterà tempestivamente il Titolare attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere.

Le gravi violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni dettate dall'art. 32 del GDPR possono determinare l'annullabilità del contratto.